

STATUTO

KM SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FIUMICINO RM VIA CONI ZUGNA
193

Numero REA: RM - 1473255

Codice fiscale: 13793711006

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-03-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A

Raccolta n. 2864

STATUTO

Art. 1 (Denominazione e norme applicabili)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991 la società cooperativa denominata "KM SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La società cooperativa sarà disciplinata dalle norme contenute nel presente atto costitutivo, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia e, a norma dell'art. 2519 c.c., dalle norme previste dalla legge per la società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Art. 2 (Sede)

La Cooperativa ha sede nel Comune di Fiumicino (RM), all'indirizzo denunciato presso il Registro delle Imprese. La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso comune, con decisione dell'organo amministrativo che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'Ufficio del Registro delle Imprese. Il trasferimento della sede in altro comune è di competenza dell'Assemblea dei soci.

Art. 3 (Durata)

La durata della Cooperativa è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con decisione dell'assemblea dei soci, salvo in tal caso il diritto di recesso del socio dissenziente che verrà comunicato all'organo amministrativo nei modi e termini di cui all'art. 2532 c.c..

Art. 4 - (Scopo mutualistico ed oggetto sociale - rapporti tra la società e i soci)

La Cooperativa è retta e disciplinata dal principio della mutualità senza fini di speculazione privata, proponendosi di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci operatori, ha per oggetto l'assunzione e l'esecuzione di lavori nei seguenti settori:

- organizzazione e gestione servizi informativi, call center;
- la gestione di ristoranti, mense e tavole calde e fredde, bar per conto proprio e per conto terzi; la gestione di steak-house, enoteche, paninoteche, birrerie, piano bar, discoteche, trattorie, gastronomie, rosticcerie e pizzerie, locali di ristorazione in genere; servizio a domicilio (catering); il commercio al minuto ed all'ingrosso, la somministrazione di alimenti e bevande anche alcoliche e superalcoliche, in sede fissa ed a domicilio e con unità mobile di vendita;
- organizzazione e gestione di strutture ricreative, sportive, di intrattenimento e svago; gestione stabilimenti balneari, piscine e centri sportivi; gestione e organizzazione parcheggi;
- bonifica, riassetto e difesa del territorio, nonché lavori agricoli di ogni genere, lavori forestali di qualsiasi natura, compresa la difesa da qualsiasi calamità; manutenzione e gestione aree a verde, parchi pubblici e privati e giardinaggio;
- attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale (spazzamento rifiuti urbani esterni, lavaggi, irrorazioni, disinfezioni, disinfestazioni, bonifiche, pulizia degli arenili), autospurgo, ecc. ed in genere pulizie generali e speciali, civili, industriali, ospedaliere e per l'industria;
- servizi di fattorinaggio, trasporti, traslochi a livello nazionale ed internazionale;
- gestione di servizi di autista (autotaxi - aerotaxi - elitaxi), autonoleggio con e senza conducente, servizi di hostess e steward;
- servizi di promozione pubblicitaria, con gestione del servizio affissioni pubblicitarie e volantinaggio in genere;
- lavori edili di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di edifici ed abitazioni, riparazione e manutenzione di strade e impianti pubblici e privati, manutenzione e realizzazione di impianti idraulici ed elettrici, climatizzazione e antincendio;
- servizi di sicurezza ed eventi; sicurezza non armata; servizi di accoglienza; reception; controllo accessi; portierato; sicurezza per eventi;
- ideazione, pianificazione e realizzazione di feste, convegni, manifestazioni ed eventi.

Essa potrà aderire ad organismi od enti comunque costituiti diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo.

Potrà in genere aderire alle Associazioni Nazionali di Categoria e alle relative Associazioni Provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistica, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da

Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessario utili alla realizzazione degli scopi sociali, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti muniti di specifici requisiti e comunque con esclusione delle attività finanziarie e di intermediazione mobiliare rivolte al pubblico.

La Cooperativa svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società e i soci, potranno essere stabiliti in apposito regolamento che verrà predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dai soci ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2521 c.c.. La società è obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, riconoscendosi all'organo amministrativo la facoltà di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

E' inoltre espressamente prevista la facoltà per la società di svolgere i propri rapporti anche con terzi, nei limiti consentiti dalla natura di società cooperativa a mutualità prevalente propria della società.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve trovare esplicita corrispondenza nei regolamenti interni approvati dall'assemblea.

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, di ambo i sessi, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

I soci possono appartenere alle seguenti categorie:

a) persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti: preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che siano in possesso dei seguenti requisiti: preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il

termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti del quinquennio previsto dalla legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di intervenire in assemblea ma non ha diritto di voto. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476 c.c..

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi di "persona svantaggiata" ai sensi della legge n. 381/1991 e successive modifiche, da comprovarsi mediante relativa documentazione proveniente dalla Pubblica amministrazione da allegarsi alla domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: a) al versamento, con

le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: del capitale sottoscritto; della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Vincoli sulle quote e loro trasferimento)

1. Chiunque intenda trasferire la propria quota a terzi, dovrà chiederne l'autorizzazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata indicando il proposto acquirente o successore.

L'autorizzazione potrà essere negata qualora l'indicato acquirente o successore non abbia i requisiti per divenire socio, sia stato socio della Cooperativa e ne sia stato escluso, ovvero l'operazione di trasferimento risulti compiuta con intenti contrari allo spirito mutualistico. In tutti i casi il trasferimento della quota non potrà avvenire disgiuntamente dalla cessione dell'eventuale credito per finanziamento.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso comunque il termine detto il socio è libero di vendere, e l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal presente statuto per divenire socio deve essere iscritto nel libro soci. Nel caso di provvedimento negativo, che deve essere motivato, il socio ha il diritto, nel termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della relativa comunicazione, di proporre opposizione al Tribunale.

2. Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pegno né ad altri vincoli se non con l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

3. In ogni caso, il trasferimento delle quote non può avvenire per un periodo di almeno dieci anni dalla data di eventuale delibera di ammissione alle agevolazioni gestite da Sviluppo Italia S.p.A., al fine di evitare di far venire meno i requisiti soggettivi di età e residenza dei soci di maggioranza di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.LGS. 21 aprile 2000 n. 185.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il

socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero per l'inserimento in una delle categorie di soci;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Tribunale. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure previste in genere per l'ammissione.

In mancanza si provvede alla liquidazione.

Art. 14 (Liquidazione - Termini, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il socio receduto o escluso ovvero gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota secondo quanto segue: rimborso della partecipazione interamente liberata, eventualmente rivalutata.

La liquidazione della quota comprensiva di quanto sopra al netto delle perdite imputabili a capitale è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo pagamento, anche per le frazioni

di quota assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545 quinquies e sexies c.c. al lordo degli interessi legali, sarà effettuato dalla società cooperativa entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale ed il relativo importo è devoluto a riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Il socio uscente o gli eredi di quello defunto restano obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto a mente di quanto precede se entro un anno dalla scioglimento del rapporto si manifesta insolvenza della società.

PATRIMONIO SOCIALE - FINANZIAMENTI DEI SOCI - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero); la partecipazione complessivamente detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci all'ammissione;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) dalle eventuali riserve divisibili;
- 6) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 16 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 2545-quater c.c.;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

Art. 17 (Ristorni)

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta dell'Organo amministrativo, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno e comunque conformemente ai principi di carattere generale.

ORGANI

Art. 18 (Organi)

Sono organi della Cooperativa l'Assemblea dei soci, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci o il Revisore, se nominati.

ASSEMBLEA

Art. 19 (Decisioni dei soci e assemblea)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei

soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- 7) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dall'organo amministrativo;
- 8) l'approvazione dei regolamenti interni; la decisione di aderire a un gruppo cooperativo paritetico.

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci della Cooperativa che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto, ancorché sia titolare di quota multipla di quella minima.

Il voto nell'Assemblea è dato di presenza dai soci o da loro rappresentanti soci. Il socio che per qualsiasi motivo non possa intervenire in assemblea, può farsi rappresentare anche per delega scritta da conservarsi agli atti sociali, da altro socio avente diritto al voto, con limite per ciascun rappresentante di due (2) deleghe. I soci imprenditori individuali possono essere rappresentati anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado, e dagli affini entro il secondo che collaborino nell'impresa del socio.

Art. 20 (Convocazione)

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, salvo i diversi casi previsti dalla legge in cui la convocazione sia riservata ad altri, nei casi di legge.

L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le ragioni di dilazione previste dalla legge e motivate dall'organo amministrativo.

Le Assemblee possono essere convocate sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, con avviso che dovrà essere indirizzato a tutti i soci iscritti da almeno novanta giorni, spedito a mezzo raccomandata ovvero con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la consegna manuale. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,

all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci, e consegnata alla posta ovvero inviata, non meno di otto giorni prima dalla data della convocazione. In ogni caso l'avviso deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno. Con lo stesso avviso può essere prevista una seconda convocazione per il caso la prima vada deserta, purchè in giorno diverso: comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

L'assemblea dei soci è validamente costituita, anche nel caso non siano rispettate le predette formalità, quando ad essa partecipano tutti i soci e tutti gli amministratori e sindaci, questi ultimi se nominati.

Art. 21 (Quorum costitutivi e deliberativi)

Salvo quanto in appresso stabilito, per la validità della costituzione dell'assemblea come per la validità delle deliberazioni, tanto in prima quanto in seconda convocazione come nelle successive, e per la regolamentazione del diritto di intervenire in assemblea dei soci, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata. In particolare, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci votanti e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c. nonché per le delibere di scioglimento della società, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei soci votanti.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Valgono per l'impugnazione delle deliberazioni, le disposizioni di legge.

Art. 22 (Svolgimento dell'assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice-Presidente se nominato e, in mancanza, da colui che tra i soci intervenuti viene di volta in volta preliminarmente eletto a maggioranza dei presenti.

Spetta a colui che presiede l'adunanza nominare tra i soci o i sindaci presenti un segretario ed a richiesta degli intervenuti, due scrutatori.

Di ogni adunanza dovrà essere redatto appropriato verbale a firma di colui che presiede, del segretario e degli scrutatori, se nominati, salvo il caso in cui la legge preveda l'intervento del Notaio.

AMMINISTRAZIONE

Art. 23 - (Forme e durata)

La cooperativa può essere amministrata da un Consiglio di

amministrazione composto da tre a cinque membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Il Consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi. Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. In caso di cessazione dalla carica di uno dei suoi componenti spetta al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 c.c., provvedere alla sua sostituzione fino alla prossima Assemblea. L'Assemblea dei soci, nell'adunanza di approvazione del bilancio, nomina l'organo amministrativo, determinandone il numero dei componenti in caso di nomina del Consiglio di amministrazione.

Ove non vi abbia direttamente provveduto l'Assemblea, ovvero debba procedersi alla sua sostituzione, spetta altresì al Consiglio di Amministrazione nominare nel suo seno il Presidente. Il Consiglio può altresì nominare un Vice-Presidente, uno o più Consiglieri Delegati, determinandone i poteri che, in ogni caso, non possono comprendere le attribuzioni non delegabili a norma dell'art. 2381 c.c. e 2475, 5° comma c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega e può affidare ad alcuni dei suoi componenti determinati incarichi, stabilendo l'ampiezza ed i limiti della delega di poteri.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.

Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 24 (Svolgimento delle riunioni del Consiglio di amministrazione - quorum costitutivi e deliberativi)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, il voto del Presidente vale doppio.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 25 (Amministrazione e rappresentanza)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Cooperativa e per il compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale fatta eccezione di quelli che per disposizioni di legge o in base al presente statuto, sono riservati all'assemblea dei soci.

La firma e la rappresentanza legale della Cooperativa spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di nomina di un Vice-Presidente ovvero di uno o più Consiglieri Delegati ovvero di un Comitato esecutivo, la firma sociale spetterà altresì a costoro, nei limiti stabiliti dalle rispettive delibere del Consiglio. Nei confronti dei terzi il semplice intervento e la relativa sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.

L'organo amministrativo può nominare Institori e conferire mandati o procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

CONTROLLI

Art. 26 (Controlli)

Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.

Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è

nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale, quando nominato, esercita le funzioni di controllo contabile previste dal D.Lgs. n. 39/2010. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può essere nominato un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c..

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27

La Cooperativa si scioglie per decorso del termine statutario, per delibera dell'Assemblea dei soci e per le altre ragioni previste dalla legge. L'assemblea che delibera o dichiara lo scioglimento nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi e le modalità di liquidazione.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
 - all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
 - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.
- Art. 28 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

La cooperativa svolge la propria attività caratteristica:

- 1) ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2 c.c., in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;
- 2) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2 c.c.,

avvalendosi, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

La cooperativa, nel perseguire lo scopo sociale, si uniforma ai principi della mutualità prevalente e pertanto si uniforma alle seguenti previsioni:

- divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 29 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Katia Melchiorre

" Stefania Rainone, Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che
si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle
Imprese